



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Alessandro Volta"

Via Juvarra n. 14 – 10122 TORINO
Tel. 011/544126-7 – Fax 011/5617143
Cod. Fisc. 80091160012 – Cod. Mecc. **TOPS020006**
E-mail: volta.torino@tiscali.it
Sito web: www.liceovoltatorino.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

L'infrazione disciplinare è una trasgressione dei doveri degli studenti e un'offesa arrecata alla comunità scolastica. Essa è sanzionata da appositi provvedimenti che mirano a:

- a. far riconoscere ai responsabili la violazione della norma;
- b. impedirne la ripetizione;
- c. favorire la correzione anche attraverso, ove possibile, l'attività dell'alunno a favore della comunità scolastica;
- d. ottenere la riparazione dei danni causati.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24/6/1998, D.P.R. n.235 del 21/11/2007, Prot. 3602 31/7/2008) stabilisce che l'allievo responsabile di un'infrazione debba rimediare e, per quanto possibile, rifondere l'eventuale danno, avere il diritto di essere ascoltato in propria difesa e, per le mancanze più gravi, farsi eventualmente assistere da persona di fiducia.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Sono doveri degli studenti:

- a. la frequenza regolare e l'adempimento degli impegni di studio;
- b. il comportamento corretto in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- c. il rispetto formale e sostanziale di tutti gli utenti della scuola (studenti, personale);
- d. il rispetto e l'utilizzo corretto dei beni mobili e immobili della scuola (strutture, materiale di consumo, attrezzature, sussidi didattici) secondo le indicazioni dettate dai regolamenti e dagli insegnanti. Il patrimonio della scuola va considerato come proprio;
- e. l'osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, viaggi di istruzione etc..) e di sicurezza.

INTERVENTI DISCIPLINARI

Sanzioni

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, stante il principio della proporzione tra la sanzione e il danno arrecato, alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione privata o in classe, con annotazione sul registro di classe, che andrà comunicata alla famiglia;
2. affidamento di lavori didattici aggiuntivi che andrà comunicato alla famiglia;
3. prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica (ad esempio: azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia, azioni per riparare materialmente il danno arrecato al patrimonio della scuola) previa comunicazione alle famiglie. In questi casi è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto e quindi la sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili;
4. sospensione fino a quindici giorni;

Viene recepito il principio risarcitorio del danno arrecato a persone e cose intendendosi con ciò che l'alunno che, con il suo comportamento, arrechi danno a persone e/o cose è tenuto al risarcimento. Il risarcimento del danno non preclude altre azioni disciplinari.

Correlazione tra infrazione ai doveri, sanzioni e soggetto che eroga la sanzione

Infrazione disciplinare	Sanzione	Soggetto
Assenze ingiustificate, mancato assolvimento ripetuto degli impegni di studio	1), 2)	Docente
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola (dirigente scolastico, docenti, personale ATA)	3), 4);	Dirigente scolastico, consiglio di classe,
Comportamento scorretto e inosservanza dei regolamenti d'istituto durante la fruizione dei servizi offerti dalla scuola	3), 4);	Dirigente scolastico; consiglio di classe;
Utilizzo volontariamente scorretto di beni mobili e immobili della scuola (strutture, materiale, attrezzature, sussidi didattici)	3) e riparazioni a carattere pecuniario.	Dirigente scolastico
Reato o comportamento di particolare gravità che violi la dignità e il rispetto della persona umana, o che costituisca pericolo per l'incolumità delle persone	4) o sospensione di durata maggiore	Dirigente scolastico; consiglio di classe; o Consiglio d'istituto

Le sanzioni di cui al numero 1), 2) sono irrogate dal docente, quelle di cui al numero 3), 4) dal dirigente scolastico e dal consiglio di classe nelle sue tre componenti (come da DI 297 16/4/94 art. 5 comma 2); le sanzioni per reati o comportamenti di particolare gravità sono di competenza del consiglio d'Istituto.

A titolo esemplificativo sono considerati reati o comportamenti di particolare gravità:

1. violenza fisica intenzionale;
2. violenza di natura sessuale;
3. furto o danneggiamento di un documento ufficiale;
4. atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui;
5. uso o diffusione di alcolici e di droghe;
6. coercizione a compiere atti illeciti;
7. abbandono dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione;
8. abbandono del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola;
9. utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche;
10. l'uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in classe (cfr, Dir. 104 MIUR del 30/11/2007 e correlato parere del Garante del 29/11/2007)

Le infrazioni soggette ad ammonizione e assegnazione di lavori didattici aggiuntivi vengono segnalate dal coordinatore della classe alla famiglia dell'allievo e annotate, dal docente che la commina, sul registro di classe. In caso di sanzioni con allontanamento dalle lezioni, i docenti del consiglio di classe assegneranno allo studente i compiti da svolgere. La decisione definitiva del consiglio di classe viene formalmente comunicata allo studente ed alla famiglia. Il modulo per la comunicazione viene controfirmato dai genitori se lo studente è minorenni, dallo studente stesso se è maggiorenne.

Sono nulli i provvedimenti disciplinari inflitti senza aver preventivamente sentito l'allievo in propria difesa.

Le sanzioni erogate per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame (si intende ogni sessione d'esame incluso l'Esame di Stato) sono erogate dalla Commissione di esame e sono applicabili a candidati interni ed esterni.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso deve essere scritto e depositato presso la segreteria d'istituto.

Contro le violazioni del presente regolamento gli studenti o chi ne abbia interesse possono inoltrare ricorso al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva.

L'impugnazione si inoltra in forma scritta alla segreteria e deve essere indirizzate all'ufficio del Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.

Regolamento Organo di Garanzia

FINALITA' – COMPOSIZIONE – COMPITI – PROCEDURE

È costituito presso il Liceo Scientifico "A. Volta" di Torino, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

a) L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto (+ un supplente)
- Un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto (+ un supplente)
- Un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto (+ un supplente)

b) L'Organo di Garanzia resta in carica un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

c) Il numero dei componenti dell' Organo di Garanzia non può essere inferiore a quattro

d) decide su:

- conflitti che insorgono all'interno della scuola in relazione all'applicazione del presente Regolamento;
- ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.

e) Procedura:

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

f) In caso di ricorso, il Presidente:

- preso atto dell'istanza inoltrata
- convoca i componenti dell' Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa
- nomina di volta in volta il Segretario verbalizzante.

g) L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

h) Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

i) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'atto deliberante è pubblico e motivato.

j) I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti

studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

- k)** Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa situazione in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- l)** Nel caso di verificarsi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- m)** Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
- n)** L'organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- o)** Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
- p)** La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto.

Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.